

EDUARDO BAURA

FINALITÀ E SIGNIFICATO DELL'EREZIONE
DELLA PRELATURA PERSONALE
DELL'OPUS DEI*

SOMMARIO: 1. *Principi costituzionali delle giurisdizioni personali.* 2. *Esigenze pastorali della chiamata universale alla santità.* 3. *Caratteristiche strutturali del fenomeno pastorale dell'Opus Dei.* 4. *Carisma e sviluppo dell'organizzazione pastorale.* 5. *Alcuni profili giuridici della prelatura dell'Opus Dei.*

1. PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLE GIURISDIZIONI PERSONALI

L'AMMISSIONE di giurisdizioni personali relative a fedeli appartenenti contemporaneamente a circoscrizioni territoriali si comprende solo a partire da una determinata visione dell'episcopato, rispecchiata nella stessa articolazione del decreto conciliare *Christus Dominus*, in cui si rinviengono sia la dimensione universale sia quella particolare del ministero episcopale, giungendo quindi alla conclusione di considerare opportuna l'esistenza di compiti, che possono essere affidati anche a vescovi, per il bene di più chiese particolari.¹ La realizzazione pratica di tale eventualità è possibile grazie alla maggiore chiarezza nella concezione della potestà come servizio,² il che consente a sua volta di mettere in luce alcuni principi costituzionali dell'organizzazione ecclesiastica, quali quello della collaborazione fra i Pastori (poiché tutti loro hanno la stessa finalità) e del conseguente coordinamento dell'azione pastorale.³

Sulla base di questi postulati, e abbandonando quindi qualsiasi concezione delle circoscrizioni ecclesiastiche come meri ambiti di potere personale, non si ravvisa nessuna difficoltà nell'esistenza della cumulazione di giurisdizioni,

* Il presente articolo è una versione adattata e alquanto ridotta di un lavoro pubblicato sotto il titolo *Finalità e significato dell'erezione di una prelatura personale*, in *Studi sulla prelatura dell'Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica "Ut sit"*, a cura di Eduardo Baura, Roma 2008, pp. 35-67.

¹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, dect. *Christus Dominus*, n. 43.

² Cfr. per esempio, CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen gentium*, nn. 18 e 24.

³ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 228 e 229. Per una spiegazione del principio sotto il profilo tecnico del coordinamento degli uffici, vedi J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 166 e 167.

nei casi, cioè, in cui esista una giurisdizione personale su fedeli che non cessano di appartenere alle diocesi territoriali. Peraltro, il fatto che singoli fedeli possano appartenere contemporaneamente a più circoscrizioni ecclesiastiche non intacca l'unità delle diocesi, in quanto al vertice di ognuna di esse c'è un solo vescovo, che è l'unico capo (sotto l'autorità del Romano Pontefice) della porzione del Popolo di Dio affidatagli, ma non l'unico ed esclusivo Pastore dei fedeli *uti singuli*, i quali possono rapportarsi anche con altri Pastori.⁴ I battezzati, proprio perché sono fedeli di una porzione del Popolo di Dio, appartengono alla Chiesa universale, onde la possibilità di instaurarsi molteplici relazioni fra i fedeli e i diversi Pastori della Chiesa. La responsabilità unica del vescovo rispetto alla porzione del Popolo di Dio affidatagli, quindi, non implica affatto una sorta di esclusività rispetto ai singoli fedeli che la compongono. Al contrario, nell'impegno per pascere il Popolo di Dio occorre contare sul principio costituzionale della Chiesa relativo alla collaborazione fra i Pastori.

Con la possibilità di introdurre il criterio personale nella delimitazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, il Concilio Vaticano II ha offerto una sistemazione definitiva e di diritto comune ad alcuni fenomeni pastorali sorti con particolare intensità nel corso del secolo XX. Tali fenomeni avevano richiesto fino ad allora delle soluzioni straordinarie, come nel caso degli ordinariati eretti a partire dal 1930 per l'assistenza spirituale dei fedeli di rito orientale in Paesi dove la gerarchia orientale non era presente,⁵ oppure dei vicariati castrensi – circoscrizioni ecclesiastiche non previste dalla legislazione comune ma rese possibili mediante la loro diretta connessione alla potestà del Papa⁶ –,

⁴ Cfr. CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio*, 28 maggio 1992, n. 16, «AAS», 85 (1993), pp. 847 e 848.

⁵ Sulla natura di queste circoscrizioni ecclesiastiche e i corrispondenti dati, *vid.* J. I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, «Ius Ecclesiae», 6 (1994), pp. 31-33.

⁶ Attese le loro condizioni di vita, la Santa Sede provvide all'assistenza pastorale dei fedeli militari in modo singolare, per alcuni Paesi, mediante la nomina di un vicario (del Papa), a cui veniva attribuita una potestà di giurisdizione personale, cumulativa con quella degli ordinari locali. Mediante l'Istruzione della S. Congregazione Concistoriale *Sollemne semper*, del 23 aprile 1951 («AAS», 43 [1951], pp. 562-565), si introdusse nell'ordinamento della Chiesa la figura di circoscrizione ecclesiastica chiamata vicariato castrense, che urtava chiaramente con lo schema di pensiero sottostante al Codice allora vigente, ma che era considerata possibile in quanto si trattava di diramazioni della potestà del Romano Pontefice. (Per la storia degli ordinariati militari nei secoli scorsi, *vid.*, per esempio, J. TOVAR PATRÓN, *Los primeros súbditos de la jurisdicción castrense española*, Bilbao 1964, specie 81-123 e A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona 1992, pp. 17-64). Dopo il Concilio questi vicariati furono trasformati da Giovanni Paolo II, mediante la sua cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986 («AAS», 78 [1986], pp. 481-486), in ordinariati militari, retti da un Ordinario con potestà propria, e non più vicaria, venendosi, quindi, a creare una figura che rispecchia sostanzialmente quella delle prelatore personali (sulla natura degli ordinariati militari rinvio al mio studio *Gli ordinariati militari dalla prospet-*

oppure ancora del conferimento temporaneo di giurisdizione personale ad alcuni prelati affinché svolgessero compiti speciali (quali l'assistenza spirituale a fedeli profughi dalle guerre mondiali).⁷

Non va dimenticato, peraltro, il fatto che prima del Concilio Vaticano II, precisamente durante il pontificato di Pio XII, si svilupparono alcune linee organizzative, tuttora vigenti nei loro tratti essenziali, volte a soddisfare le necessità pastorali sorte dal fenomeno sempre in crescita della mobilità umana, seppure dentro gli stretti margini che il criterio della territorialità allora in vigore permetteva.⁸ La possibilità aperta dal Concilio di creare circoscrizioni personali, specificamente prelature personali, è stata vista perciò dalla

tiva della «communio ecclesiarum», «Fidelium Iura», 6 [1996], pp. 337-365; cfr. anche E. BAURA, Legislazione sugli ordinariati castrensi, Milano 1992).

⁷ Per esempio, nel 1918, per la cura pastorale dei profughi in Italia la Santa Sede decise di nominare «un Prelato, il quale tenga luogo dell'Ordinario proprio ed immediato per tutti i detti sacerdoti e seminaristi in qualsiasi luogo e diocesi essi dimorino (...) Con questo mezzo intende inoltre la Santa Sede di meglio provvedere all'assistenza religiosa dei laici profughi e segnatamente di quelli che si trovano raggruppati in piccoli centri che richiedono una più speciale assistenza, dando a tal fine al detto Prelato l'autorità per destinare i sacerdoti profughi, sentiti possibilmente gli Ordinari propri, ed in ogni caso i Vescovi di dimora, all'assistenza dei detti gruppi e provvedere ai loro bisogni spirituali» (S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Decreto* del 3 settembre 1918, «AAS», 10 [1918], pp. 415-416).

⁸ Cfr. PIO XII, cost. ap. *Exsul Familia*, del 1° agosto 1952 («AAS», 44 [1952], pp. 649-704).

Prima del pontificato di papa Pacelli, era stato costituito l'ufficio consistente nel cercare sacerdoti idonei per inviarli, con il consenso dei propri Ordinari e degli Ordinari del luogo dove sarebbero andati, all'assistenza pastorale degli emigranti italiani, e avente il dovere di vigilare tali sacerdoti, nonché la facoltà di trasferirli o rimuoverli dall'ufficio (cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificatio* del 31 gennaio 1915, «AAS», 7 [1915], pp. 95-96); quest'ufficio fu affidato dapprima ad un vescovo diocesano e successivamente si decise di nominare un prelado libero da altri incarichi e insignirlo della dignità episcopale (cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificazione*, del 23 ottobre 1920, «AAS», 12 [1920], pp. 534-535).

Si nota, insomma, che una maniera di far fronte al fenomeno pastorale della mobilità umana avviene mediante l'instaurazione di una giurisdizione circoscritta personalmente, cumulativa con quella dei vescovi diocesani. Ciò ha avuto riflessi anche nell'assistenza pastorale ai naviganti; è significativo al riguardo come alcuni proposero, per esempio, l'erezione di un ordinariato internazionale per l'Apostolato del Mare (cfr. G. FERRETTO, *L'Apostolato del Mare. Precedenti storici e ordinamento giuridico*, Pompei 1958, p. 52) e come, addirittura, qualche canonista qualificasse la situazione che si era creata di fatto in Italia con questo Apostolato (un vescovo incaricato, cappellani di marittimi) di "prelatura personale", quando ancora quest'espressione non era stata conosciuta legalmente (cfr. L. M. DE BERNARDIS, *La giurisdizione ecclesiastica sulle navi*, «Rivista del Diritto della Navigazione», 6 [1940], pp. 425-426).

La struttura essenziale prevista dalla citata Costituzione fu riproposta dopo il Concilio e prima del Codice vigente dall'Istruzione della S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *De pastoralibus migratorum cura*, del 22 agosto 1969 («AAS», 61 [1969], pp. 614-643) (conosciuta anche con le parole *Nemo est*) e da ultimo dall'Istruzione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti *Erga migrantes Caritas Christi*, del 3 maggio 2004 («AAS», 96 [2004], pp. 762-822). Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, m. pr. *Stella maris*, del 31 gennaio 1997 («AAS», 89 [1997], pp. 209-216).

Santa Sede e dalla dottrina come una delle possibili misure organizzative che avrebbero aiutato a far fronte alle necessità pastorali dei migranti, nomadi e altri fedeli non radicati totalmente in un determinato territorio.⁹

2. ESIGENZE PASTORALI DELLA CHIAMATA UNIVERSALE ALLA SANTITÀ

Il contributo dell'ultimo Concilio all'organizzazione ecclesiastica, però, non consiste soltanto nell'ammissione delle giurisdizioni personali e nell'auspicare la prevalenza delle esigenze pastorali su quelle di carattere interno all'organizzazione, ma comprende anche altre idee derivanti dall'approfondimento nell'autocomprensione della Chiesa che portano ad un migliore sviluppo dell'assetto pastorale. Un punto con importanti riflessi nell'organizzazione pastorale è costituito, senz'altro, da tutto ciò che riguarda la presa di coscienza della chiamata universale alla santità e del ruolo attivo di tutti i *christifideles* nell'edificazione della Chiesa.¹⁰ Questa dottrina, infatti, comporta che non ci si possa accontentare della distribuzione minimale dei mezzi salvifici. Va considerato da questa prospettiva il diritto fondamentale dei fedeli, proclamato al can. 213, che consiste nel ricevere dai sacri Pastori i beni spirituali della Chiesa, diritto che costituisce un principio operativo dell'organizzazione ecclesiastica.¹¹ In effetti, dal momento che, come ricorda

⁹ Cfr. le citate Istruzioni *De pastoralis migratorum cura*, del 22 agosto 1969, n. 16 e *Erga migrantes Caritas Christi*, n. 24, nota 23.

In dottrina cfr., p. es., A. BENLLOCH POVEDA, *La nuova legislazione canonica sulla mobilità sociale*, in *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo codice di diritto canonico*, Padova 1992, p. 14; J. BEYER, *The new Code of Canon Law and pastoral care for people on the move*, in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Centro Studi Emigrazioni Roma 1985, vol. 1, pp. 177-179; P. A. BONNET, *The fundamental duty-right of the migration faithful*, in *ibidem*, vol. 1, p. 209.

È interessante la lettura dei verbali di una Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale con i Migranti e gli Itineranti: «Una Prelatura Personale è vista come la miglior soluzione per la pastorale degli zingari, un gruppo etnico omogeneo e radicalmente tagliato fuori da qualsiasi normale contatto pastorale (10.4.1). Alla sua direzione dovrebbe esserci un Vescovo che conosca la loro mentalità e la loro lingua (11.5.2; 11.2.2) (...) I lavoratori agricoli migranti, ce ne sono due milioni negli Stati Uniti, "che non vivono da nessuna parte ma dappertutto", dovrebbero essere seguiti da una prelatura personale (5.2.1). Appare utile una prelatura personale temporanea in casi di spostamenti di massa (7.2.1)» (S. TOMASI, *La missione del Pontificio Consiglio alla luce di una inchiesta presso le Conferenze Episcopali – attese e proposte*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *La missione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti nel crescente fenomeno odierno della mobilità umana. Atti della XII Riunione Plenaria, Vaticano 19-21 Ottobre 1993*, Città del Vaticano, p. 140).

¹⁰ Cfr. VATICANO II, cost. *Lumen gentium*, cap. IV e cann. 204 § 1 e 208 del CIC.

¹¹ «Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant» (can. 213). Il citato canone proviene pressoché letteralmente dal n. 37 della *Lumen gentium*, ma nel testo conciliare si esplicitava

la *Lumen gentium*, n. 40, «omnes christifideles cuiuscumque status vel ordinis ad vitae christianae plenitudinem et caritatis perfectionem vocari», occorrerà riconoscere al fedele il diritto di attingere ai mezzi salvifici dai sacri Pastori amministrati, non solo in ordine alla propria “salvezza”, nel senso minimalista dell’espressione, ma in vista del raggiungimento della perfezione della carità, il che implica da parte dei Pastori il dovere di amministrare e di organizzare l’amministrazione dei beni salvifici in modo tale da sovvenire a questa esigenza. Insomma, la volontà di una maggiore duttilità delle strutture ecclesiastiche in ordine ad una migliore funzionalità pastorale, da una parte, e l’individuazione dell’amministrazione dei mezzi salvifici per raggiungere la pienezza della vita cristiana quale compito pastorale, dall’altra, costituiscono i principali pilastri dello sviluppo dell’organizzazione ecclesiastica posteriore al Vaticano II.

Sulla base di queste premesse, cioè dalla prospettiva della recezione del Concilio, non deve destare meraviglia, per quanto costituisca un’importante novità nella storia, il fatto che l’organizzazione pastorale della Chiesa abbia creato una nuova circoscrizione ecclesiastica – delimitata da un criterio personale – allo scopo di elargire i beni spirituali in modo da favorire la ricerca della santità e la pratica dell’apostolato in mezzo al mondo.

Si potrebbe ipotizzare che, volendo rendere effettivamente operante la santificazione *ad intra* del mondo e la dottrina della chiamata universale alla santità, la Chiesa – che è una “convocazione” – inviti dei fedeli ad impegnarsi in maniera pregnante e precisa a cercare la perfezione cristiana e ad esercitare l’apostolato nella loro vita quotidiana, mentre l’autorità ecclesiastica, da parte sua, garantirebbe l’amministrazione di tutti i sussidi spirituali di cui questi fedeli avessero bisogno. Proseguendo nell’ipotesi, si potrebbe congetturare che una siffatta iniziativa fosse così impegnativa da richiedere dei sacerdoti specialmente dedicati a questo compito, e, allo scopo di garantire una maggiore efficacia, si potrebbe voler dare un’unità di regime a questa iniziativa, affidando ad un’unica autorità ecclesiastica il compito pastorale di governare l’intera compagine così creata. In altre parole, benché la realizzazione della chiamata universale alla santità non richieda di per sé nessuna struttura speciale – proprio perché, essendo universale, appartiene alla vita normale della Chiesa –, nulla osta che l’organizzazione ecclesiastica, fra tante altre iniziative possibili, crei un ente per quei fedeli che desiderano impe-

che i fedeli hanno il diritto di ricevere i beni spirituali della Chiesa «abundanter», avverbio omissso nella formula codiciale. Ma la dottrina conciliare conserva comunque il suo valore interpretativo del Codice. Peraltro, se i fedeli, come afferma il can. 210, devono sforzarsi di condurre una vita santa, è giocoforza che i Pastori dovranno fornire loro i sussidi spirituali necessari a tale scopo (cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *La llamada universal a la santidad en el estatuto jurídico del fiel cristiano*, «Ius Canonicum», 42 [2002], pp. 491-512).

gnarsi in un tale compito – che credono, cioè, di essere stati chiamati da Dio a vivere e diffondere questa chiamata –, fornendo loro la speciale attenzione pastorale di cui hanno bisogno, senza mutare la loro appartenenza alle diocesi in cui vivono.

Una siffatta ipotesi si è avverata, grazie ad un'iniziativa divina. Da un lato, lo Spirito Santo ha ispirato la Gerarchia affinché prendesse maggiore consapevolezza della chiamata universale alla santità e di altri aspetti del mistero della Chiesa, e proclamasse queste dottrine in un Concilio ecumenico. Dall'altro, Dio ha scelto un sacerdote santo al quale ha comunicato il dono dell'Opus Dei in un momento storico preciso (per l'appunto trenta anni prima del Vaticano II), e gli ha elargito le grazie convenienti per creare il fenomeno pastorale che avrebbe portato posteriormente la Gerarchia a erigere la prima prelatura personale. Occorre ora vedere perché questo fenomeno pastorale richiedeva di essere guidato da un Pastore con giurisdizione personale.

3. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL FENOMENO PASTORALE DELL'OPUS DEI

Esula dai limiti del presente lavoro la descrizione completa dell'Opus Dei. Qui interessa soltanto rilevarne alcuni profili essenziali per cercare di comprendere perché la Chiesa ha deciso di erigere una prelatura personale quale modo di sovvenire alla necessità pastorale venutasi a creare. E per fare ciò basterà ricorrere ad alcune espressioni molto eloquenti dello stesso fondatore dell'Opus Dei.

In quanto all'elemento personale, san Josemaría comparava l'Opus Dei ai «primi cristiani». ¹² Infatti, i fedeli dell'Opus Dei sono uomini e donne che cercano la santità attraverso il lavoro e le altre occupazioni della vita quotidiana e procurano diffondere l'ideale della santità in mezzo al mondo. Essi non si distinguono dagli altri cittadini, ed il fatto di appartenere all'Opus Dei non cambia nulla della loro condizione né nella società civile né all'interno della Chiesa. Il loro impegno per vivere una vita coerente con le esigenze della fede cristiana si svolge in maniera naturale, senza vantare nessun titolo speciale, né adottare uno stile di vita peculiare (benché esista una specifica spiritualità), né dovendo essere od operare insieme. Il fedele dell'Opus Dei segue la sua vocazione non solo nei pochi momenti in cui si trova con altri fedeli dell'Opus Dei per ricevere o impartire i mezzi di formazione, ma anche e soprattutto quando compie con i suoi doveri professionali, familiari, sociali: è lì – secondo l'insegnamento di san Josemaría – che fa l'Opus Dei cercando di essere lui stesso Opus Dei.

¹² Cfr. p. es. SAN JOSEMARÍA, *Colloqui con mons. Escrivà de Balaguer*, Milano 2002, n. 24.

Rispetto al compito istituzionale, il fondatore dell'Opus Dei descriveva l'Opera come una «grande catechesi»,¹³ in quanto la sua attività consiste fondamentalmente nel fornire un'ampia e profonda formazione dottrinale e ascetica, adattata alla varietà di circostanze in cui vivono i fedeli che devono affrontare l'ideale di santità e di apostolato in mezzo al mondo. Ma questa attività apostolica e formativa, volendo essere davvero incisiva e promotrice di una intensa vita cristiana, si trova dinanzi a ciò che san Josemaría chiamava il «muro sacramentale»,¹⁴ cioè alla necessità di contare sul ministero sacerdotale, giacché parte di questa formazione si riceve mediante la predicazione e l'amministrazione di alcuni sacramenti (si pensi soprattutto a quello della penitenza). In altre parole, la finalità dell'Opus Dei la si raggiunge solo mediante l'esercizio congiunto del sacerdozio comune dei fedeli e del ministero sacerdotale che aiuta questi fedeli e tanti altri i quali si accostano a questa «grande catechesi» mediante l'elargizione dei mezzi salvifici. Non si tratta della mera presenza di sacerdoti e laici, ma del fatto che l'ente stesso è strutturato sulla base dell'intreccio tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale.¹⁵

Durante la sua vita fu lo stesso san Josemaría il Pastore che guidò questa compagine di fatto organicamente strutturata, grazie alla sua autorità carismatica, pur senza aver ricevuto dalla Chiesa alcun incarico di tipo episcopale, giacché le provvisorie e inadeguate istituzionalizzazioni del fenomeno pastorale venutosi a creare erano volte solo a rendere possibile una precaria sussistenza dell'Opus Dei in attesa di una adeguata soluzione, quando esso fosse stato considerato sufficientemente consolidato.¹⁶ Una volta confermata la rilevanza ecclesiale dell'Opus Dei, si pose il problema di darle una idonea risposta pastorale, il che avvenne appunto con l'erezione di una prelatura

¹³ Cfr. p. es. SAN JOSEMARÍA, *Intervista in ABC*, 24 marzo 1971. Cfr. anche IDEM, *È Gesù che passa*, Milano 2000, n. 149.

¹⁴ Cfr. p. es. SAN JOSEMARÍA, *Colloqui...*, n. 69.

¹⁵ L'art. 4, § 2 degli statuti della Prelatura dichiara: «Sacerdotium ministeriale clericorum et commune sacerdotium laicorum intime coniunguntur atque se invicem requirunt et complent, ad exsequendum, in unitate vocationis et regiminis, finem quem Praelatura sibi proponit». Quasi vent'anni dopo la erezione della Prelatura dell'Opus Dei, Giovanni Paolo II spiegava la sua natura ribadendo che essa è «organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio Prelato» (*Discorso del 17 marzo 2001 ai partecipanti all'Incontro sulla "Novo millennio ineunte" promosso dalla Prelatura dell'Opus Dei*, in *L'Osservatore Romano*, del 18 marzo 2001, p. 6). Ha spiegato la natura delle prelature personali e, in particolare di quella dell'Opus Dei, facendo perno proprio sulla loro struttura articolata nel binomio *ordo-plebs*, J. HERVADA, *Aspetti della struttura giuridica dell'Opus Dei*, «Il Diritto Ecclesiastico», 97 (1986), I, pp. 410-430. Ha sviluppato l'idea della reciproca interazione del sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale P. RODRÍGUEZ (cfr., p. es., *Sacerdocio ministerial y sacerdocio común en la estructura de la Iglesia*, «Romana», 3 [1987], pp. 162-176).

¹⁶ Cfr. A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ-IGLESIAS, J. L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991.

personale, cioè affidando ad un Prelato la missione di guidare l'Opus Dei.

Per capire meglio le ragioni che hanno portato all'erezione di una prelatura personale, un passo da compiere è, naturalmente, quello di ricorrere alle fonti, e cioè alla motivazione fornita dalla stessa autorità al momento di prendere il provvedimento, contenuta, appunto, nel proemio della cost. ap. *Ut sit*, del 28 novembre 1982, con cui Giovanni Paolo II eresse questa prelatura.¹⁷ Innanzitutto il Papa considera che l'Opus Dei è stata fondata «per divina ispirazione», e che essa, in quanto si impegna a «illuminare di nuova luce la missione dei laici» e «a tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità», è un valido strumento per la missione che la Chiesa deve compiere. Dopo questa valutazione, si prende atto della consistenza del fenomeno, «sparso in un gran numero di diocesi di tutto il mondo», e poi se ne fa un'analisi succinta: si tratta di una compagine apostolica, formata di sacerdoti e laici, a cui si dà l'aggettivo di «organica», vale a dire che i sacerdoti e i laici cooperano alla finalità dell'Opus Dei come organi di un corpo, ognuno suo modo, mediante, appunto, l'esercizio congiunto del sacerdozio comune dei fedeli e del ministero sacerdotale. Il proemio della citata Costituzione apostolica qualifica questa compagine ancora con un altro aggettivo, «indivisa», e ne spiega il senso: «cioè, come un'istituzione dotata di una unità di spirito, di fine, di regime e di formazione». Ebbene, una compagine organica, basata cioè sull'esercizio del ministero sacerdotale e del sacerdozio comune, che deve rimanere indivisa, deve essere sottoposta alla guida di un Pastore avente la potestà necessaria per reggere un ente strutturato dal binomio *ordo-plebs*. Perciò la commentata Costituzione apostolica conclude affermando che dal momento che esiste la figura delle prelature personali, essa risulta adeguata all'Opus Dei.¹⁸

Naturalmente, c'è un'altra caratteristica essenziale, implicita in tutte que-

¹⁷ Cfr. «AAS», 75 (1983), pp. 423-425.

¹⁸ «*Ut sit validum et efficax instrumentum suae ipsius salvificae missionis pro mundi vita, Ecclesia maternas curas cogitationesque suas maxima cum spe confert in Opus Dei, quod Servus Dei Ioseph Maria Escrivá de Balaguer divina ductus inspiratione die 11 Octobris anno MCMXXXVIII Matriti inivit. Haec sane Institutio inde a suis primordiis satagit missionem laicorum in Ecclesia et in humana societate non modo illuminare sed etiam ad efectum adducere necnon doctrinam de universali vocatione ad sanctitatem re exprimere (...) Cum Opus Dei divina opitulante gratia adeo crevisset ut in pluribus orbis terrarum dioecesibus extaret atque operaretur quasi apostolica compages quae sacerdotibus et laicis sive viris sive mulieribus constabat eratque simul organica et indivisa, una scilicet spiritu fine regimine et spirituali institutione, necesse fuit aptam formam iuridicam ipsi tribui quae peculiaribus eius notis responderet (...) Ex quo autem tempore Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum, Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 10 per Litteras "motu proprio" datas Ecclesiae Sanctae, 1 n. 4 rite in actum deducto, in ordinationem Ecclesiae figuram Praelaturae personalis ad peculiariora opera pastoralia perficienda induxit, visa est ea ipsa Operi Dei aptissime aptari».*

ste considerazioni, che completa la descrizione dell'Opus Dei e delle prelature personali in generale. Mi riferisco al fatto che i fedeli dell'Opus Dei continuano ad appartenere alle diocesi dove risiedono come tutti gli altri fedeli, con la conseguenza che la giurisdizione del Prelato della prelatura non è, come si è soliti dire, esclusiva.¹⁹

4. CARISMA E SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE PASTORALE

L'erezione della prelatura dell'Opus Dei ha suscitato una grande attenzione in alcuni ambienti, non tanto per il fatto di essere la prima applicazione delle prelature personali, ma per il fatto che è stata eretta una circoscrizione ecclesiastica per un fenomeno pastorale sorto da un carisma, mentre di per sé bastano circostanze di ordine naturale per consigliare la creazione di una prelatura personale (condizioni di vita di una professione, la migrazione, il nomadismo, ecc.). Certamente, all'origine di molte circoscrizioni ecclesiastiche (e, ai fin dei conti, all'origine del primo sviluppo della Chiesa) si trova un elemento carismatico nello zelo evangelizzatore di qualcuno, ma nel nostro caso la presenza di un carisma ha una speciale rilevanza.²⁰

Esiste la tendenza – in base ad una larga esperienza storica – a presupporre che un ente avente alla sua origine vitale un elemento carismatico sia di natura associativa. Nel caso dell'Opus Dei, però, va osservato che l'ispirazione ricevuta da san Josemaría non è stata finalizzata alla creazione di un gruppo

¹⁹ La terminologia non è esatta. A rigore sarebbe più preciso dire che la giurisdizione del Prelato, come nel caso di tutti coloro che sono a capo di una circoscrizione ecclesiastica, è esclusiva (ferma restando la suprema giurisdizione del Papa) per la sua circoscrizione, ma non per i suoi fedeli. In realtà, nel dire che la giurisdizione del Prelato non è "esclusiva" si intende indicare il fatto che i fedeli della prelatura (come anche quelli degli ordinariati militari e di altre circoscrizioni di questo tipo, qualunque sia la denominazione che ricevano), sono anche, necessariamente, sottoposti almeno ad un'altra giurisdizione.

Analoga questione terminologica si presentò durante i lavori di redazione del vigente Codice a proposito dell'espressione "cum proprio populo" («Mons. Segretario ed il Relatore fanno inoltre notare che nel caso della Prelatura personale non appaiono adeguate le espressioni "cum proprio populo", perché: a) d'una parte, un certo popolo, composto cioè dai fedeli "speciali quadam ratione devincti" sarà sempre necessario: e ciò è già implicitamente contenuto nelle parole "portio populi Dei" (non sembrerebbe invece congrua una Prelatura composta da soli sacerdoti, oppure da sacerdoti ed alcuni pochi laici); b) d'altra parte, non sarebbe adeguato dire che questo popolo sia "proprio" nel senso di giurisdizione esclusiva del Prelato sui fedeli (...) Concordano gli altri Consultori»: «Communicationes», 12 [1980], p. 279). L'importante, comunque, è l'essenza che vuole essere espressa.

²⁰ Su alcune difficoltà avutesi in dottrina circa l'identificazione della natura delle prelature personali, probabilmente connesse con la erezione della prima prelatura, rinvio, con gli opportuni richiami bibliografici, a quanto ho già scritto in *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali. Suggestimenti per un approfondimento realistico*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Venezia. Scuola Grande di san Rocco, 25-26 giugno 2001, a cura di S. Gherro, Padova 2002, pp. 15-53.

di sacerdoti riuniti per seguire una determinata spiritualità o per dedicarsi ad una specifica attività alla quale possono aderire dei laici, né alla costituzione di un'aggregazione di laici che si riuniscono per svolgere certe attività conformi al fine della Chiesa e chiedono l'aiuto di assistenti ecclesiastici, né, ancora, alla formazione di un'associazione di laici e chierici che vogliono formare un gruppo per realizzare qualche attività caritativa, formativa o di pietà. In effetti, san Josemaría non si è mai sentito chiamato a costituire un nuovo gruppo dentro la Chiesa in cui i fedeli coinvolti fossero impegnati ad agire collettivamente o a realizzare un'opera comune. Il compito ispirato a san Josemaría fu quello di dar vita a una convocazione di cristiani, ai quali si offre una profonda formazione cristiana, affinché si impegnino a vivere (personalmente, senza perciò formare un gruppo) l'ideale della perfezione della carità nel mondo e lo trasmettano ad altri, impegno che è di tali caratteristiche che richiede un'attenzione pastorale specifica. Insomma, il carisma ricevuto portava non alla creazione di un gruppo di fedeli, ma a suscitare una "mobilitazione" di cristiani di cui la Gerarchia ecclesiastica si sarebbe poi dovuta occupare.

Nel caso specifico della prelatura dell'Opus Dei ha potuto generare confusione il fatto che vi si appartiene attraverso un atto di volontà. Certamente, sembra logico pensare che nella maggioranza dei casi l'appartenenza al popolo di una prelatura personale avverrà *ex auctoritate*, nello stesso atto di erezione della prelatura, come conseguenza dell'identificazione della necessità pastorale per la quale si erige la nuova circoscrizione (gli immigranti in una certa nazione o di una certa nazionalità, gli appartenenti a una determinata categoria professionale, ecc.), fermo restando che i fedeli così coinvolti non sono meri soggetti passivi di una speciale attività pastorale, ma membri vivi della Chiesa. In realtà, nel caso della prima prelatura personale eretta la delimitazione del popolo è avvenuta anche essa – non poteva essere altrimenti – mediante un atto dell'autorità, ma riferito ai fedeli che avrebbero volontariamente aderito, in modo tale che l'appartenenza dei singoli fedeli alla prelatura avviene mediante un loro atto di volontà, servendosi in questo modo della possibilità di cui al can. 296.²¹

²¹ Cfr. G. COMOTTI, *Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa...*, pp. 81-114, specie pp. 107-112. Il citato canone 296 stabilisce: «*conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinentur*».

Anche quando una prelatura personale avesse un popolo determinato *a priori* nell'atto di erezione, essa potrebbe contare, a norma del can. 296 e degli statuti, su laici che cooperino con l'attività pastorale della prelatura mediante apposite convenzioni, come previsto anche per gli ordinariati militari (cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Spirituali militum curae*, cit., art. x, 4°). La possibilità – non necessità – di queste convenzioni non può portare a pensare ad eventuali prelature composte dal solo Prelato con il suo presbiterio, ai quali potrebbero

Insomma, il fatto che il fenomeno pastorale abbia avuto inizio a partire da un carisma non impedisce che sia stata poi la Gerarchia ad individuare la necessità pastorale e a darle l'opportuna soluzione. Tuttavia, le distinte configurazioni canoniche applicate all'Opus Dei lungo la storia del suo sviluppo hanno potuto confondere alcuni fino al punto di concepire erroneamente l'erezione della prelatura in questione come la fine di un processo evolutivo di un ente associativo, il quale conquisterebbe quindi un'autonomia di ampiezza mai vista prima.²² Peraltro, chi ragionasse in questo modo sarebbe costretto a tentare di accostare le prelature personali al fenomeno associativo allo scopo di trovare una spiegazione plausibile all'atto di erezione della prima prelatura personale, ma, così facendo, oltre a non cogliere l'essenza dell'Opus Dei, adopererebbe una chiave di lettura che difficilmente gli permetterebbe di trovare una spiegazione soddisfacente della figura delle prelature personali.²³

In realtà, l'erezione della prelatura personale dell'Opus Dei nulla ha a che fare con un processo evolutivo di un ente, ma è un atto mediante il quale si affida stabilmente alla cura pastorale di un Prelato, coadiuvato da un presbiterio, un insieme di fedeli appartenenti a più diocesi (i quali, poiché non cessano di appartenere alle loro diocesi, sono membri vivi, attivi, e della diocesi e della prelatura). L'Opus Dei non è stato mai un fenomeno associativo, un'unione di volontà per realizzare uno scopo comune,²⁴ benché per poter

aggiungersi (ma potrebbero anche non farlo) alcuni laici collaboratori, giacché le prelature "personali" sono concepibili soltanto come circoscrizioni, appunto, personali, vale a dire delimitate mediante un criterio personale, erette, cioè, per far fronte ad una necessità pastorale di un gruppo umano presente in più diocesi, che costituirebbe quindi il popolo della prelatura (cfr. *supra*, nota 19). Sulla necessità essenziale del riferimento ad un popolo da parte di un Pastore coadiuvato da un presbiterio, rinvio a E. BAURA, *Le dimensioni "comunionali" delle giurisdizioni personali cumulative*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millenni. Atti del XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Università Cattolica di Petro Pázmány, 2-7 settembre 2001*, Budapest 2003, pp. 427-439.

²² Facendo a meno di citare espressamente alcuni esempi, va rilevato quanto sia fuorviante l'approccio di chi, basandosi sulle forme giuridiche avute dall'Opus Dei nel passato, cerca ancora di descrivere la costituzione e l'organizzazione della prelatura dell'Opus Dei con gli stessi schemi degli istituti di vita consacrata. Il problema forse si trova più a monte, quando si considera che qualsiasi impegno di vita cristiana debba necessariamente confluire nella vita consacrata, interpretando quindi erroneamente la chiamata universale alla santità come la chiamata universale alla vita consacrata, il che nuoce per primo la stessa vita consacrata, perché la diluisce, e minimizza la missione che essa è chiamata a compiere nella Chiesa.

²³ Sull'impossibilità di considerare le prelature personali come associazioni, cfr., tra altri, A. STANKIEWICZ, *Le prelature personali e i fenomeni associativi*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa...*, pp. 137-163.

²⁴ Già nell'anno 1934 san Josemaría spiegava l'Opus Dei, senza pretese di formulazioni tecniche canoniche, chiarendo che «no somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena», espressione che contiene una semplice ma molto compiuta definizione di ciò

muovere i primi passi abbia dovuto assumere alcune forme associative in attesa di essere assunto da parte della Gerarchia. Mediante l'erezione della prelatura il fenomeno sostanziale dell'Opus Dei non ha subito, dunque, alcun cambiamento; al contrario, una volta abbandonate le forme estrinseche che aveva dovuto addossarsi per motivi congiunturali, è rimasto il fenomeno sostanziale, al quale si è provveduto mediante uno sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica. L'erezione di questa prelatura non è stata pertanto il risultato dell'esercizio del diritto di associazione (il che è impossibile), ma, come succede con qualsiasi circoscrizione ecclesiastica, è la conseguenza dell'autoorganizzazione della Gerarchia ecclesiastica, sebbene nella fattispecie specifica – come può succedere anche in altri casi – sia stata motivata dall'esercizio del diritto di petizione (di cui al can. 212 § 2). Del resto sarebbe una sorta di “miracolo genetico” che un'associazione assumesse la figura giuridica di una circoscrizione ecclesiastica.

Muovendo da queste considerazioni si vede come sia privo di senso impostare il discorso sull'erezione di questa prelatura pensando che mediante questo atto l'Opus Dei abbia acquistato “autonomia”. Ipotizzare l'evoluzione di un ente associativo fino al punto di raggiungere una piena indipendenza rispetto alla Gerarchia ecclesiastica è un controsenso canonico. Nel caso esaminato, peraltro, è successo l'opposto, cioè l'assunzione da parte della Gerarchia del fenomeno creatosi.²⁵

In effetti, l'erezione di una prelatura comporta l'istituzione dell'ufficio ecclesiastico di Prelato, con le competenze stabilite dalla legge generale ed eventualmente, come nel caso delle prelature personali, dalla legge particolare costitutiva, cioè dagli statuti emanati dalla stessa autorità erigente al momento della creazione dell'ente (can. 295 § 1). Naturalmente, spetta alla suprema autorità la provvisione di un tale ufficio, come si può facilmente dedurre dai principi che stanno alla base delle norme sulla creazione e provviste di uffici ecclesiastici in generale e, per analogia, sulla nomina di vescovi, oltre che dalla prassi della Santa Sede e dalle specifiche norme che regolano la prelatura dell'Opus Dei.²⁶

che è un'associazione nella Chiesa (cfr. SAN JOSEMARÍA, *Instrucción 19-III-1934*, n. 27, cit. in IDEM, *Camino. Edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez*, Madrid 2004, n. 942, p. 1003). Infatti, il can. 298, § 1 definisce le associazioni proprio come il posto dove i fedeli « comuni opera contendunt »; questo impegno comune può essere finalizzato « ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum ».

²⁵ Ha evidenziato magistralmente questo fatto G. LO CASTRO (*Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano 1999, pp. 177-237).

²⁶ In linea di principio spetta alla stessa autorità istitutrice dell'ufficio la sua provvista (can. 148). L'ufficio di prelato, benché possa essere esercitato anche da un presbitero, è di per sé di natura episcopale, in quanto ad esso viene affidata la cura pastorale, con l'aiuto del

Infatti, Giovanni Paolo II, contemporaneamente all'erezione della prelatura, provvide alla nomina del primo prelado mediante la libera collazione dell'ufficio.²⁷ Il fatto che tale nomina ricadesse su mons. Álvaro del Portillo, primo successore di san Josemaría alla guida dell'Opus Dei, nulla toglie che sotto il profilo formale si sia trattato di una libera collazione; per quanto riguarda il profilo sostanziale, giova rilevare che la libertà di nomina deve essere rivolta ad individuare i Pastori idonei per il compito che si vuole loro affidare, buoni conoscitori della realtà pastorale che dovranno guidare, sicché non può meravigliare la scelta compiuta in questo caso. Per la nomina dei successori, invece, il Papa stabilì nella legge statutaria della prelatura le condizioni che dovrà possedere il nominando prelado,²⁸ e determinò, fra le possibili procedure per la provvista di un tale ufficio previste dal diritto comune, quella di nominare il Prelato mediante la conferma di un'elezione fatta da un collegio elettorale, anche esso dal Romano Pontefice delineato.²⁹

In questo modo, la guida pastorale dell'Opus Dei, fenomeno apostolico che ebbe inizio nel 1928 sull'ispirazione divina ricevuta da san Josemaría, è stato assunto dalla Gerarchia nel 1982, la quale lo ha affidato ad un Prelato in maniera stabile, cioè creando una prelatura.

5. ALCUNI PROFILI SOSTANZIALI DELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI

Con l'erezione della prelatura dell'Opus Dei la sostanza dell'ispirazione divina rimase immutata, anzi essa venne confermata sotto il profilo istituzionale. L'essenza del fenomeno pastorale richiedeva talmente la configurazione giuridica propria di una giurisdizione personale, che quando essa venne creata la vita e la prassi apostolica dell'Opus Dei non subirono alcun cambiamento. Tuttavia, l'erezione di una circoscrizione ecclesiastica comporta una presenza nuova della Chiesa fra i fedeli coinvolti. Segnerò di seguito alcune

proprio presbiterio, di una circoscrizione ecclesiastica. La norma per la Chiesa latina è che «*Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat*» (cfr. can. 337 § 1). Tanto nel caso della libera nomina, quanto nella conferma di un eletto (come succede attualmente in alcune diocesi di Centro Europa per ragioni storiche e concordatarie), c'è la partecipazione di altre persone che indicano i candidati idonei e c'è un ultimo giudizio da parte del Romano Pontefice (cfr. *Normae de promovendis ad episcopale ministerium in Ecclesia latina*, del 25 marzo 1972, «AAS», 64 [1972], pp. 386 a 391; vid. M. COSTALUNGA, *La Congregazione per i Vescovi*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1990, pp. 287 a 289).

²⁷ Cfr. A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ-IGLESIAS, J. L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei...*, p. 628.

²⁸ Oltre alle qualità personali di pietà, dottrina, prudenza, cultura, buona fama, egli dovrà avere l'età minima di 40 anni, dovrà essere sacerdote da almeno cinque anni, ecc. Cfr. *Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei* (in seguito *Statuta*), in *Appendice* a A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ-IGLESIAS, J. L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei...*, n. 131.

²⁹ Cfr. *Statuta*, n. 130.

delle conseguenze dell'erezione della prelatura e dei suoi profili a mio avviso più importanti, sia pure solo per cenni, giacché ognuno di essi meriterebbe un'analisi specifica.

Innanzitutto è da segnalare che dal momento che l'Opus Dei passa ad essere sotto la guida pastorale di un Prelato si crea un vincolo di comunione (gerarchica) tra di lui e i fedeli che sono sotto la sua cura pastorale e giurisdizione. Prima dell'erezione della prelatura, fra colui che era a capo dell'Opus Dei (lo stesso fondatore e il suo immediato successore) e i fedeli, esisteva di fatto (non di diritto) un vincolo spirituale di base carismatica avente delle manifestazioni caratteristiche dei vincoli di comunione gerarchica, benché inesistenti, in quanto all'interno dell'Opus Dei c'era la convinzione che essa era voluta da Dio e necessitata di essere guidata da un unico pastore, in modo tale che detto vincolo andava al di là del risultato di un *pactum unionis et subiectionis*, né riguardava soltanto l'aspetto di direzione di un ente.³⁰ In seguito all'erezione della prelatura, ciò che era una realtà carismatica divenne istituzionale, con la forza della mediazione della Chiesa, potendo quindi sviluppare normalmente la sua missione. In effetti, ora è la Chiesa che affida ad un Prelato il compito di fornire assiduamente e abbondantemente i mezzi spirituali e la formazione necessaria ai fedeli dell'Opus Dei, affinché essi possano compiere il loro fine apostolico («ut sacerdotibus ac laicis sibi commissis assidue et abundanter praebeantur media et auxilia spiritualia atque intellectualia, quae necessaria sunt ad eorum vitam spiritualem alendam ac fovendam eorumque peculiarem finem apostolicum exsequendum»),³¹ e gli chiede di essere «omnibus Praelaturae fidelibus magister atque Pater»;³² a tale scopo gli viene conferita la *sacra potestas* che gli permette di far rispettare nella sua prelatura il diritto universale e particolare,³³ mediante «consiliis, suasionibus, immo et legibus, praeceptis et instructionibus, atque si id requiratur, congruis sanctionibus».³⁴

All'interno dell'Opus Dei, dunque, ricorrono i vincoli propri della comunione nella Chiesa, che comprende la *communio hierarchica*, come sopra rilevato, e la *communio fidelium*. Per quanto riguarda la comunione gerarchica, va segnalato che essa non si limita al rapporto tra il Prelato e i fedeli, ma nelle circoscrizioni ecclesiastiche essa comprende anche l'insieme di vincoli esistenti fra i chierici e il Pastore e tra i chierici e i fedeli. Infatti, i presbiteri che

³⁰ Si può vedere come lo stesso san Josemaría acquistò consapevolezza di essere pastore, con una paternità spirituale, nei primi anni dell'Opus Dei in A. VÁZQUEZ DE PRADA, *Il Fondatore dell'Opus Dei*, vol. 1, Como 1999, pp. 586-592. Nei primi fedeli dell'Opus Dei esisteva anche la convinzione di non essere "compagni" del Fondatore, ma "figli".

³¹ *Statuta*, n. 132, § 4.

³³ Cfr. *ibidem*, n. 132, § 2.

³² *Ibidem*, n. 132, § 3.

³⁴ *Ibidem*, n. 132, § 5.

si incardinano nella prelatura dell'Opus Dei sono al servizio di essa,³⁵ vale a dire il loro ministero sacerdotale è subordinato alla missione e alla potestà del Prelato, alla cui missione pastorale contribuiscono mediante l'esercizio del ministero e formano perciò il presbiterio della prelatura.³⁶ La condizione episcopale del Prelato, peraltro, permette di evidenziare in modo sacramentale e liturgico questi vincoli.³⁷ E proprio perché hanno la posizione di collaboratori del Prelato nella missione pastorale, fra i presbiteri (e diaconi, se ci sono) e i fedeli intercorre una relazione consistente nel servizio ministeriale (teologicamente gerarchico, in quanto rappresenta Cristo) che i chierici devono offrire ai fedeli.

Anche i fedeli tra di loro sono uniti mediante la *communio fidelium*, la quale comprende i vincoli di fraternità e di corresponsabilità nel loro ruolo della *aedificatio Ecclesiae*, per cui si può affermare che essi formano una particolare comunione dei santi.³⁸ Questi vincoli, pur essendo di una grande consistenza, non distruggono affatto gli ambiti di autonomia e di responsabilità personale propri dei fedeli, giacché non si tratta di vincoli creati per la realizzazione di opere comuni, ma sorti per la comune appartenenza ad un ambito particolare della *communio Ecclesiae*.

Questa *communio*, essendo una parte della comunione ecclesiale gerarchica, vive dell'Eucaristia,³⁹ anche se la stragrande maggioranza dei fedeli dell'Opus Dei ricevono solitamente questo sacramento nelle chiese delle loro diocesi. La comunione ecclesiale in parola, infatti, è formata proprio perché c'è un Pastore coadiuvato da un presbiterio, cioè perché è presente ed agisce il ministero sacerdotale. Ebbene, la finalità principale del sacerdote, il suo principale servizio, è la celebrazione della Santa Messa. I presbiteri incardinati nella prelatura dell'Opus Dei contribuiscono a far sì che «da un confine all'altro della terra» si offra il «sacrificio perfetto» per il lavoro apostolico della prelatura, in comunione con tutta la Chiesa, con il Papa, con il vesco-

³⁵ Cfr. can. 295, § 1.

³⁶ Cfr. *Statuta*, Tit. II e, più specificamente, n. 36, § 1. Cfr. anche CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen gentium*, n. 28 e IDEM, decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 2.

³⁷ Cfr. in questo senso V. GÓMEZ-IGLESIAS, *L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, «Ius Ecclesiae», 3 (1991), pp. 251-265. Nella cerimonia dell'ordinazione diaconale e presbiterale, quando il vescovo consacrante è lo stesso Prelato, chiede agli ordinandi, secondo il rituale liturgico (cfr. *Pontificale Romanum. De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum*, ed. typica altera, Città del Vaticano 1990, nn. 201 e 125 rispettivamente), la promessa di obbedienza propria dei ministri sacri alla Gerarchia, mediante la formula «promittis mihi et successoribus meis reverentiam et oboedientiam», cioè l'obbedienza nella disciplina clericale e nell'esercizio del ministero si riferisce al Prelato della Chiesa con cui si deve cooperare.

³⁸ Per la descrizione dei vincoli derivanti dalla *communio* mi sono servito delle riflessioni di J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, pp. 216-218. Vid. anche IDEM, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 68-72.

³⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003.

vo della diocesi dove si celebra l'Eucaristia e con il Prelato dell'Opus Dei.⁴⁰ È proprio nella santa Messa che i fedeli della prelatura dell'Opus Dei hanno il centro e la radice della loro vita spirituale,⁴¹ e tutto il loro sforzo deve rivolgersi a convertire la loro giornata in una Messa, mediante l'offerta del loro lavoro e delle altre occupazioni giornaliere, che cercano di presentare in unione con l'offerta di Cristo sull'altare. L'Eucaristia ha pertanto un ruolo costitutivo della prelatura che trascende l'aspetto meramente devozionale. Anche l'Eucaristia in quanto presenza reale di Cristo vivifica questa particolare *communio*, giacché nelle sedi dei Centri pastorali della prelatura occupa il posto preminente, logicamente, il tabernacolo, al punto che san Josemaría amava calcolare la presenza dell'Opus Dei in una città o in un Paese in base al numero di tabernacoli.⁴²

La qualificazione teologica di un particolare ambito della comunione ecclesiastica qual è la prelatura dell'Opus Dei spetta, appunto, alla teologia, la quale, come ogni scienza, deve servirsi di categorie concettuali e classificazioni, e di una propria terminologia. Il tema presenta una grande complessità, perché in fin dei conti si tratta di riflettere sul mistero della Chiesa e cercare di esprimerlo mediante astrazioni concettuali, e perché occorre tenere presente molti aspetti relazionali all'interno del Popolo di Dio, che difficilmente possono essere espressi univocamente con il linguaggio umano. In più, in questo caso bisogna prendere atto di una certa variabilità del Magistero nell'impiego di alcune espressioni ecclesiologiche, come, per esempio, quella di "chiesa particolare".⁴³

Certamente, una prelatura personale non è una diocesi, soprattutto perché, diversamente dalle diocesi, non ha – come non ce l'hanno neanche gli ordinariati militari – un popolo "primario", cioè il popolo delle prelature

⁴⁰ Cfr. *Messale Romano*, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano 1983, Preghiera Eucaristica III.

⁴¹ Espressione utilizzata da san Josemaría (cfr. *Lettera 2-II-1945*, cit. in A. GARCÍA, *La Santa Messa, centro e radice della vita del cristiano*, in *Romana*, 15 [1999], p. 148), che è stata poi assunta dal CONCILIO VATICANO II, decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 14 (cfr. anche SAN JOSEMARÍA, *È Gesù che passa*, nn. 87 e 102; *Forgia*, n. 69; *la Chiesa nostra madre*, nn. 43 e 49).

⁴² Cfr. A. VÁZQUEZ DE PRADA, *Il Fondatore dell'Opus Dei*, vol. II, Como 2003, p. 686.

⁴³ Nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 833) si afferma che «per Chiesa particolare, che è in primo luogo la diocesi (o l'eparchia), si intende una comunità di fedeli cristiani in comunione nella fede e nei sacramenti con il loro vescovo ordinato nella successione apostolica». Tuttavia, in altri documenti si impiega l'espressione "chiesa particolare" in un senso diverso (cfr., per esempio, CONCILIO VATICANO II, decr. *Orientalium ecclesiarum*). È significativo che all'interno dello stesso Codice di diritto canonico si danno due usi diversi dell'espressione: nel can. 368 si afferma che le chiese particolari sono le diocesi ed anche altre circoscrizioni ecclesiastiche ivi elencate, le quali, invece, secondo il can. 134, § 1, sono equiparate alle chiese particolari. Certamente la scienza teologica può contribuire ad una, peraltro auspicabile, fissazione terminologica del Magistero, senza, però, la pretesa di assumere la sua capacità vincolante.

personali è composto da fedeli che appartenevano già e non cessano di appartenere alle diocesi dove hanno il domicilio, il che significa che la missione ricevuta da questi Prelati è quella di rendere un servizio alle diocesi alle quali appartengono questi fedeli, avendo di loro una particolare cura pastorale.⁴⁴ Si comprende perciò che si eviti da parte dei teologi di raccogliere le diocesi e le prelature personali (o altre figure giuridiche dello stesso tipo) in un'unica categoria concettuale,⁴⁵ ma allo stesso tempo non va vanificato il contenuto sostanziale sopra rilevato,⁴⁶ il quale consente tra l'altro l'analogia giuridica fra le diocesi e le prelature personali, fermo restando le differenze, anche giuridiche, laddove esistano.⁴⁷

Poiché la missione del Prelato non consiste nella guida pastorale di una parte "primaria" della Chiesa, ci si può chiedere quale sia l'origine o il fondamento della sua potestà, fermo restando, comunque, che la potestà con cui guida la sua prelatura è una potestà sacra, esercitata, a norma del can. 295 § 1, in nome proprio.⁴⁸ Qualunque sia il fondamento ultimo della *sacra potestas*

⁴⁴ Cfr. VATICANO II, dect. *Christus Dominus*, n. 42. Nel caso, poi, della prelatura dell'Opus Dei, va detto che la sua specifica missione fa sì che la sua attività pastorale sia settoriale (se comparata, per esempio, con gli ordinariati militari, i quali sono anche essi composti di fedeli che non cessano di appartenere alle loro diocesi, ma svolgono una attività pastorale completa, nel senso che amministrano tutti i sacramenti).

⁴⁵ Appare ragionevole l'insistenza di alcuni teologi a distinguere le prelature personali dalle chiese particolari, riservando quest'ultima espressione a quelle parti della Chiesa, frutto del suo primario sviluppo organizzativo, che sono una perfetta immagine della Chiesa universale, il *toto* in una parte, e che hanno perfino la nota della cattolicità pur nella loro particolarità. Tuttavia non va dimenticato quanto affermato nella nota 43, né, più concretamente, il fatto che gli ordinariati militari – non appartenenti al primo stadio dell'organizzazione ecclesiastica – sono stati più volte qualificati da documenti ufficiali come chiese particolari.

⁴⁶ Tale contenuto, a mio modo di vedere, permette di qualificare con rigore le circoscrizioni ecclesiastiche del tipo della prelatura dell'Opus Dei come *portiones Populi Dei*, in cui c'è un Pastore coadiuvato da un presbiterio al quale gli viene affidato un popolo, e in cui sono presenti i vincoli della *communio (hierarchica et fidelium)* propria del Popolo di Dio (sulla nozione di *portio Populi Dei*, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 296-298). Naturalmente, per evitare la confusione con le diocesi, bisognerebbe subito aggiungere che questa *portio* è composta di fedeli che appartengono necessariamente ad un'altra *portio*.

Sono certamente possibili altre espressioni teologiche che rivelino il contenuto sostanziale delle prelature personali distinguendo queste circoscrizioni dalle diocesi, ma ritengo che vadano evitate espressioni tanto generiche che possono risultare riduttive, se non addirittura fuorvianti, come sarebbe, per esempio, quella di "coetus fidelium", giacché *coetus fidelium* sono anche le associazioni o qualsiasi, appunto, "gruppo" di fedeli, mentre una prelatura non è un gruppo, ma una parte del popolo cristiano guidato da un Prelato.

⁴⁷ Sulla necessaria base reale per l'analogia giuridica e sui suoi limiti, cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, «Ius Ecclesiae», 4 (1992), pp. 215-224 e IDEM, *Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali*, «Ius Ecclesiae», 5 (1993), pp. 633-642.

⁴⁸ Muovendo dalla considerazione del fatto che i vescovi reggono le loro chiese particolari con potestà propria (ma vicaria di Cristo) e che le prelature personali sono il frutto di un ul-

del Prelato dell'Opus Dei, essa è qualificata come ordinaria e propria, da esercitarsi a norma delle leggi comuni della Chiesa e degli statuti emanati dalla suprema autorità.

Per avere un quadro completo del fenomeno pastorale dell'Opus Dei e del modo con cui la suprema autorità ha provveduto in proposito occorrerebbe considerare anche il fatto che con la cost. ap. *Ut sit*, assieme alla prelatura dell'Opus Dei, venne eretta anche la Società Sacerdotale della Santa Croce («qua Adsociatio Clericorum Praelaturae intrinsece coniuncta»),⁴⁹ allo scopo, da una parte, di venire incontro alle necessità dei sacerdoti incardinati nelle diverse diocesi del mondo che si sentono chiamati a cercare la santità seguendo lo spirito dell'Opus Dei (senza modificare la loro posizione giuridica nelle diocesi, giacché tra loro e il Pastore dell'Opus Dei non c'è nessun vincolo giurisdizionale), e, dall'altra, di provvedere al lavoro di formazione che l'Opus Dei intende svolgere anche in favore dei sacerdoti secolari. Il tema meriterebbe una riflessione a parte. Qui basta indicare che la Società Sa-

teriore sviluppo organizzativo della Chiesa, alcuni teologi hanno illustrato questo fenomeno affermando che la potestà del Prelato di una prelatura personale ha il suo fondamento nella potestà del Papa, a cui spetta la potestà diretta su tutta la Chiesa, il che spiegherebbe la possibilità della condizione solo presbiterale del Prelato (cfr. P. RODRÍGUEZ, *L'Opus Dei nella sua realtà ecclesiologica*, in P. RODRÍGUEZ, F. OCÁRIZ, J. L. ILLANES, *L'Opus Dei nella Chiesa. Ecclesiologia, vocazione, secolarità*, ed. Piemme, 1993, pp. 99-106) e F. OCÁRIZ, *La consacrazione episcopale del prelado dell'Opus Dei*, «Studi Cattolici», 35 (1991), pp. 22-29). Alcuni canonisti – in primo luogo, Hervada, a cui hanno fatto seguito altri, tra i quali spicca Miras –, facendo leva pure sulle origini storiche delle prelature, ritengono che coloro che reggono una prelatura hanno una potestà partecipata *a iure* dal Romano Pontefice (secondo una classica espressione raccolta nel Titolo VII del primo Libro del Codice del 1917), potestà che chiamano anche “prelatizia” (cfr., per esempio, J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 306-308 e J. MIRAS, *Tradición canónica y novedad legislativa en el concepto de prelatura*, «Ius Canonicum», 39 [1999], pp. 575-604).

Penso che il discorso sul fondamento della potestà dei prelati (di quelli territoriali, ma soprattutto di quelli personali) rimanga aperto. Del resto, a monte del tema si trovano alcune questioni ecclesiologiche che distano molto dall'essere definitivamente risolte, quale la relazione fra la potestà di ordine e la potestà di giurisdizione. Le tesi sopra riferite, pur facendo parte di una concezione globale coerente della Chiesa e, eventualmente, poggiando su una spiegazione sostenuta lungo la storia, non lasciano, a mio modo di vedere, del tutto chiara la natura della potestà dei Prelati, descritta sostanzialmente come vicaria del Papa o partecipe della potestà primaziale, da una parte, e, dall'altra, qualificata come potestà propria. Forse si potrebbe cercare un altro fondamento della potestà di chi è a capo di una prelatura personale o di un ordinariato militare non tanto nell'ufficio primaziale del Papa (avente una missione specifica), quanto nello stesso *ordo episcopalis*, dal quale, sotto la direzione del Romano Pontefice, deriverebbero e la potestà di reggere una diocesi e quella di essere alla guida di una missione pastorale a favore di più diocesi.

⁴⁹ Cost. ap. *Ut sit*, art. I. Presidente della Società Sacerdotale della Santa Croce è *ope legis* lo stesso Prelato dell'Opus Dei (cfr. *Statuta*, n. 36, § 3); ad essa appartengono, inoltre, *ipso iure*, dal momento della loro ordinazione, tutti i chierici incardinati nella Prelatura (cfr. *ibidem*, n. 36, § 2).

cerdotale della Santa Croce, essendo intrinsecamente unita alla prelatura e formando con essa «aliquid unum»,⁵⁰ fa parte dello strumento che la Chiesa, per la promozione della santità in mezzo al mondo, ha eretto il 28 novembre 1982, e ne ha dato esecuzione il 19 marzo 1983 mediante la consegna della Bolla pontificia contenente la cost. ap. *Ut sit*.

⁵⁰ *Statuta*, n 36, § 2.